



Oggetto: Procedimenti di bonifica siti inquinati – nota interpretativa Mod. M – DGRT 301/2010

Alla Direzione ARPAT

Ai Dipartimenti ARPAT della Toscana

Ai COMUNI Toscani
Settore Ambiente

A seguito del passaggio di competenze dalle Province alla Regione dei procedimenti in materia di bonifica dei siti inquinati, questo Settore ha constatato approcci talvolta non omogenei alle procedure di cui Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e della Delibera Giunta Regione Toscana n.301 del 15/03/2010 “Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati”. Ciò con particolare riferimento alle varie modalità di chiusura del procedimento di bonifica tra le quali quella più controversa è risultata la presa d'atto (certificazione liberatoria) di mancata necessità di intervento.

Pertanto nel tentativo di fare chiarezza e, per quanto possibile, semplificare l'attività delle autorità competenti riteniamo utile precisare, sinteticamente quanto segue:

1) Art. 242 c.2 D.Lgs. 152/06 - Il soggetto obbligato, attuate le misure di prevenzione, svolge un'indagine preliminare sui parametri dell'oggetto dell'inquinamento e ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona, dandone notizia, con apposita autocertificazione (Modulo F della D.G.R.T. n.301 del 15/03/2010), al Comune e alla Regione competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. **L'autocertificazione conclude il procedimento di bonifica** di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. (NB questa procedura non risulta direttamente applicabile ai procedimenti già attivati nei Siti di bonifica di Interesse Nazionale (SIN) ed ex SIN oggi Siti di bonifica (SIR) per i quali sono invece applicabili le disposizioni di cui alle DGRT 1151/2013 e 1152/2013)

2) Art. 242 c.5 D.Lgs. 152/06 – Qualora gli esiti della procedura dell' **AdR** (trasmessi con il Modulo D della D.G.R.T. n.301 del 15/03/2010) dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, **l'atto dirigenziale dell'Autorità competente** (ai sensi della LR 30/2006 il Comune salvo specifiche diverse condizioni), che segue al verbale della Conferenza dei Servizi in cui si approva il documento di analisi di rischio, **costituisce altresì** presa d'atto (certificazione liberatoria) di non necessità d'intervento e **conclude il procedimento**, fermo restando l'obbligo, in caso di modifica delle condizioni antropiche-ambientali e di destinazione d'uso del sito, utilizzate per l'AdR sito specifica, di riattivare la procedura di cui all'art. 242 D.lgs 152/06.

3) Art. 242 c.13 e art. 248 c.2 D.Lgs. 152/06 – A seguito dell'approvazione del **progetto di intervento** e della sua realizzazione con raggiungimento degli obiettivi del progetto, compete alla Regione rilasciare la **certificazione di avvenuta bonifica/MISP/MISO** che conclude il procedimento. La D.G.R.T. n.301/2010 specifica che a seguito del completamento dei lavori, il soggetto obbligato trasmette al Comune, alla Regione ed alla struttura ARPAT i dati tecnici inerenti l'intervento di bonifica utilizzando il Modulo E e i relativi allegati.

Ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica/MISP il soggetto obbligato inoltra alla Regione apposita richiesta utilizzando il Modulo G e i relativi allegati.

Nel caso di MISO (art.242 c.9) per la quale sono previsti piani di monitoraggio che indicano se all'atto di cessazione dell'attività sarà necessario un intervento di bonifica o una MISP, la certificazione di avvenuta bonifica sarà richiesta con le medesime modalità solo a positiva conclusione del monitoraggio. Nelle more della certificazione, ai sensi della DGRT 301/2010 pt.7, la Regione attesta l'avvenuto completamento dei lavori e la conformità degli stessi ai progetti approvati.

Si evidenzia infine che il Modulo M, di cui alla D.G.R.T. n.301/2010 - punto 8, è previsto che venga utilizzato solo ed esclusivamente per quelle limitate casistiche di procedimenti relativi **ai siti già censiti nel Piano regionale o nei Piani provinciali di bonifica** (e per questa ragione iscritti in Anagrafe antecedentemente all'entrata in vigore del Dlgs 152/06) per i quali, diversamente dalle modalità di chiusura del procedimento descritte ai punti 1) e 2) , è previsto che si richieda la “Certificazione di non necessità di intervento” (e conseguente uscita dalla Sezione Anagrafe):

- a) sia nel caso in cui a seguito delle indagini preliminari si riscontri il **mancato superamento delle CSC;**
- b) sia nel caso in cui a seguito dell'**approvazione e svolgimento del piano di caratterizzazione si riscontri il mancato superamento delle CSC;**
- c) sia nel caso in cui a seguito dell'**AdR** si riscontri il **mancato superamento delle CSR** (in questi casi specifici oltre al verbale della Conferenza dei Servizi è previsto questo ulteriore atto);

E' solo per queste “casistiche anomale” che si prevede una “Certificazione di non necessità di intervento” proprio perché è necessario decretare l'uscita dalla Sezione Anagrafe.

Per la richiesta nei tre diversi casi è previsto:

- a) che sia inoltrato il Modulo M unitamente al Modulo B e relativi allegati
- a) che sia inoltrato il Modulo M unitamente al Modulo C e relativi allegati
- d) che sia inoltrato il Modulo M unitamente al Modulo D e relativi allegati

La “Certificazione di non necessità di intervento” prevista dalla DGRT 301/2010 **è rilasciata dalla Regione.** Questo procedimento è funzionale all'aggiornamento e/o modifica del piano regionale (si ricorda che, se non in fase transitoria, non è più previsto il Piano Bonifiche di livello provinciale).

Qualora queste casistiche fossero ricomprese nei Siti di interesse Regionale (SIR) oltre che alla DGRT 301/2010 deve essere fatto riferimento alle specifiche procedure contenute nelle DGRT 1151/2013 e 1152/2013 e la “certificazione di non necessità di intervento” (Certificazione liberatoria di restituzione agli usi legittimi) sarà rilasciata anche ai sensi delle DGRT 1151/2013 e 1152/2013 (sempre a fronte della presentazione del Modulo M).

Certi di una vostra collaborazione a risolvere i molteplici dubbi dell'articolata e complessa normativa in materia bonifiche, si rimane a disposizione per ogni eventuale vostra osservazione o informazione.

Cordiali saluti

Il Dirigente
(Dott. Ing. Andrea Rafanelli)

Per informazioni o chiarimenti contattare: Maria Teresa Zattera- (mariateresa.zattera@regione.toscana.it).
Tel. 0585/899162

Il documento è stato firmato da RAFANELLI ANDREA; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.

Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 17/01/2017

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).